CONI: Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, <u>Decisione n. 15 del 14 febbraio 2017</u>, (Migotto/FIP), *Immutabilità del giudice* 

Con Decisione n. 15 del 14 febbraio 2017 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI si è pronunciato in relazione al ricorso presentato da un tesserato che aveva impugnato la decisione della Corte Federale d'Appello presso la FIP per violazione di legge sostanziale e procedurale, nonché per omessa motivazione, pretermissione delle domande e denegata giustizia. Rilevato che nel caso di specie il dispositivo era stato adottato da un Collegio diverso da quello che poi ha reso le motivazioni, il Collegio riconosciuto il principio dell'immutabilità del giudice ha accolto il ricorso precisando che "alla deliberazione della decisione possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione [...]nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni".

FIG: Corte Sportiva d'Appello, <u>C.U. PD 34S/16 del 10 gennaio 2017</u>, (Lozzi/FIGC), *Lesione del principio del contraddittorio e diritto di difesa* 

Con C.U. PD 34S/16 del 10 gennaio 2017 la Corte Sportiva d'Appello della FIG ha accolto il ricorso presentato da un tesserato ritenuto responsabile di aver commesso una presunta infrazione disciplinare consistente nell'aver preceduto con il suo cart i compagni di gioco senza aver atteso che quest'ultimi giocassero la loro gara. Il Giudice di prime cure, pertanto, sanzionava il tesserato con l'ammonizione, senza però procedere preventivamente ad una formale contestazione della fattispecie in esame, in totale lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. La Corte, ritenendo fondati i motivi del ricorso proposti dal tesserato, ha ritenuto che "non essendo stata eseguita la procedura" di cui all'art. 6, co. 1 e 2, R.G., "la decisione non può che essere annullata".

FIGC: Corte Federale d'Appello, <u>C.U. n. 96 del 30 gennaio 2017</u>, (D'Ippolito/FIGC), *Utilizzazione intercettazioni telefoniche* 

Con C.U. n. 96 del 30 gennaio 2017 la Corte Federale d'Appello della FIGC si è pronunciata in merito al ricorso proposto da un agente di calciatori ritenuto responsabile di aver posto in essere condotte corruttive nei confronti di pubblici ufficiali dell'Ufficio Anagrafe del Comune, al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana per alcuni cittadini stranieri. Nel caso di specie la Corte Federale ha respinto l'eccezione sollevata dal ricorrente che riteneva inutilizzabili le intercettazioni telefoniche effettuate dalla Procura della Repubblica in diverso procedimento. A tal riguardo ha specificato che "alla luce del consolidato principio, più volte ribadito [...], di libera e legittima utilizzazione in sede sportivo-disciplinare degli elementi di prova raccolti in procedimenti diversi ed [...] indipendentemente dalle modalità di relativa acquisizione, [...] le risultanze investigative devono essere autonomamente valutate dagli organi della giustizia sportiva, [...] "senza necessità [...] di sindacato sulla loro origine e sul modo della loro acquisizione".

FIGC: Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, <u>C.U. n. 99 del 7 febbraio 2017</u>, (Udinese Calcio/FIGC), *Divieto di rapporti tra sostenitori e società* 

Con C.U. n. 99 del 7 febbraio 2017 la Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso presentato da una società sportiva, chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per l'operato posto in essere da un componente del Consiglio di Amministrazione nonché dal dirigente addetto ai rapporti con la tifoseria (SLO) per avere questi ultimi organizzato un incontro, nella sede societaria, fra "un calciatore e non meglio identificati tifosi (fra i quali un esponente della tifoseria ultras)". Nello specifico la Corte d'Appello, accertata l'effettiva realizzazione dell'incontro de quo, ha anche constatato che la società preventivamente non aveva verificato la stipulazione di apposite "convenzioni" tra i medesimi tifosi e il sodalizio sportivo. In merito ha, pertanto, ribadito l'avvenuta violazione del "precetto di cui al comma 9 dell'art. 12 nella parte in cui impone un espresso divieto di rapporti tra esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate e le società".

FIH: Tribunale Federale Nazionale, <u>C.U. n. 82 del 6 febbraio 2017</u>, (Grivel/FIH), *Principio di libertà delle forme* 

Con C.U. n. 82 del 6 febbraio 2017 il Tribunale Federale Nazionale della FIH rigettando l'impugnazione proposta da parte di un tesserato che richiedeva la nullità o l'annullamento di una delibera assembleare del Consiglio Federale ha specificato che "anche nell'ordinamento extra sportivo, in merito al contenuto delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive relative ad attestazione di requisiti, la giurisprudenza amministrativa ha riaffermato i principi di favor partecipationis e di strumentalità delle forme, sia in tema di gare di appalto [..] sia in tema di candidature di Sindaci e Consiglieri Comunali (TARMolise n. 189/2015)". L'Organo giudicante, pertanto, ritenendo non affetta da vizi la delibera di cui sopra ha precisato che "l'attestazione dei requisiti da parte dei candidati è stata compiuta sulla base di un modello predisposto dalla Federazione in cui era ben chiaro il riferimento ai requisiti di cui all'art. 51 della Statuto, il cui contenuto non può essere ignorato ne dai candidati, ne dalla Federazione ne dallo stesso ricorrente."

FIT: Tribunale Federale Nazionale, <u>Decisione n. 4 del 3 febbraio 2017</u>, (Finello + altri/ FIT), *Carattere anonimo della denuncia* 

Con Decisione n. 4 del 3 febbraio 2017 il Tribunale Federale Nazionale della FIT si è pronunciato in relazione all'asserita nullità del procedimento disciplinare a carico di alcuni tesserati sul presupposto del carattere anonimo della denuncia pervenuta alla Procura Federale. Nel caso di specie i tesserati deferiti richiedevano fosse accertata l'identità del denunziante rilevando che, la mancanza di tale requisito, determinasse, a norma dell'art. 3 sub 3/a del Regolamento di Giustizia FIT, la nullità del procedimento stesso. A tal riguardo il Tribunale ha precisato che "l'art. 3 RG non vieta di per sé che la Procura Federale possa esercitare l'azione di incolpazione a seguito di denuncia anonima. [...] L'unico limite per l'azione della Procura Federale [...] è che l'azione non possa essere esercitata sulla base di sole denunce anonime. In questo caso, alla denuncia anonima devono seguire debite attività d'indagine, idonee a sostenere l'iniziale notizia di infrazione".